

N. 199/2010 R.G. N. 259/2013 Sent.

Tribunale di Trapani

N. 199/2010 R. G.

Sezione Civile

N. 2621/2013 Cron.

Verbale di udienza

N. 370/2013 Rep.

All'udienza del giorno 3 aprile 2013 innanzi al Giudice Istruttore dott.ssa Lunella Caradonna sono comparsi l'avv. Anna Maria Bonura in sostituzione dell'avv. Angelo Castelli giusta delega scritta che produce per l'attore e l'avv. Elio De Felice in sostituzione dell'avv. Giuseppe Cavasino giusta delega orale per la Banca convenuta che chiedono di essere autorizzati a precisare le conclusioni.

E' presente la dott.ssa Giovanna Orlando, got in tirocinio.

Il Giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., autorizza le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

L'avv. Bonura discute la causa e conclude come in atto di citazione

L'avv. De Felice discute la causa e conclude come in memoria ex art. 183, sesto comma, primo comma, c.p.c. precisando che non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove.

Il G.I. del Tribunale di Trapani, Sezione Civile, dott. Lunella Caradonna, in funzione di giudice unico, esaminati gli atti di causa, lette le conclusioni delle parti; letto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa iscritta al n. 199/2010 R.G. e, all'esito della stessa, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni della decisione



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa vertente

TRA

Azzaretto Vincenzo, nato a Marsala (TP) il 25 marzo 1943 (avv. Angelo Castelli) – attore

E

Credito Emiliano s.p.a., con sede in Reggio Emilia, via Emilia S. Pietro, n. 4, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* (avv.ti Giuseppe Cavasino e Sido prof. Bonfatti) – convenuta
resa sulla base dei seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore agisce in giudizio chiedendo l'accertamento della responsabilità della Banca convenuta in ragione dell'inadempimento contrattuale dalla stessa posta in essere per violazione dell'art. 23 TUF e degli artt. 21 TUF e 26, 27, 28, 29 e 32 reg. emittenti Consob; il risarcimento dei danni subiti pari ad euro 87.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; in via gradata l'annullamento dei contratti per vizio della volontà dell'istante in sede di sottoscrizione ex art. 1427 e ss. c.c., con condanna alla restituzione della somma di euro 87.000,00, oltre rivalutazione monetarie ed interessi legali.

Si è costituito in giudizio il Credito Emiliano s.p.a., nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, che ha contestato la fondatezza della domanda attrice, in quanto, il contratto quadro risultava regolarmente stipulato per iscritto ed il cliente, esperto investitore, era stato debitamente informato, anche per iscritto, del carattere rischioso dell'investimento; che il titolo in questione, al momento dei singoli acquisti compiuti, non era da considerarsi prodotto altamente rischioso, poiché il rating era "BB" e il default era accaduto nel gennaio 2012; che non sussisteva il conflitto di interessi poiché i titoli erano stati acquistati in contropartita diretta e nell'ambito di un rapporto di dopo comunicazione al cliente del prezzo al quale era stato disposto a vendere, e che pertanto la negoziazione del prezzo avvenuta tra le parti, escludeva la sussistenza di una ipotesi di conflitto d'interessi.

La causa era istruita documentalmente, con l'assunzione dell'interrogatorio formale di Azzaretto Vincenzo (udienza del 25 gennaio 2012) e con l'escussione dei testi Iacomelli Pietro e Abbate Daniela Anna Maria (udienza 26 settembre 2012).

E' utile premettere che la disciplina legislativa della prestazione dei servizi di investimento è dettata dal Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 2008 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, T.U.F.), la quale all'art. 23 dispone che i contratti aventi ad

oggetto la prestazione di servizi di investimento devono essere redatti per iscritto a pena di nullità.

Il requisito della forma scritta inerisce principalmente al c.d. contratto quadro (art.23 T.U.F.) il quale deve contenere gli elementi indicati dall'art. 30 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11522 del 1998.

Dal contratto quadro vanno tenuti distinti gli ordini di investimento, i quali rappresentano particolari modalità di esecuzione del contratto stesso rivestendo la natura di istruzioni impartite nel quadro dei rapporti tra mandante e mandatario.

In aggiunta all'obbligatorietà della forma scritta è previsto che prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione di servizi di investimento e dei servizi accessori a questa collegati, gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio.

L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto - quadro.

L'intermediario deve altresì consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (art. 28 Regolamento Consob).

E' infine previsto che in caso di operazioni di investimento non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, l'intermediario debba astenersi dall'effettuare l'operazione, salvo che non riceva ordine formale da parte dell'investitore (art.29 Reg. cit.).

Sotto questo specifico profilo rilevano gli obblighi generali di comportamento che l'art. 21 del T.U.F. pone a carico degli operatori abilitati in punto di oneri di diligenza, di professionalità e di buona fede a protezione degli interessi del cliente.

Tanto premesso, come già evidenziato, l'attore, nell'atto introduttivo del giudizio ha lamentato che l'Istituto convenuto sarebbe venuto meno agli obblighi che il regolamento Consob pone a carico degli intermediari professionali (avuto particolare riferimento alle indicazioni contenute nell'art. 23 TUF e negli artt. 21 TUF e 26, 27, 28, 29 e 32 reg. emittenti Consob), secondo cui prima della stipulazione del contratto e (prima) dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari devono chiedere all'investitore

notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti, consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti e fornire comunque informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio necessarie per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

Non è chi non veda come le contestazioni che l'attore muove si collocano in un momento anteriore alla stipula del contratto ed attengono, perciò, a profili di responsabilità precontrattuale.

Ed invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte, l'ambito di rilevanza della regola posta dall'art. 1337 c.c. va ben oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica un dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. L'esame delle norme positivamente dettate dal legislatore pone in evidenza che la violazione di tale regola di comportamento assume rilievo non solo nel caso di rottura ingiustificata delle trattative (e, quindi, di mancata conclusione del contratto) o di conclusione di un contratto invalido o comunque inefficace (artt. 1338, 1398 c.c.), ma anche quando il contratto posto in essere sia valido, e tuttavia pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto (1440 c.c.)" (Cass. Civ., sent. n. 19024 del 2005).

Sul solco di tale pronuncia la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha poi precisato che *"la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (il contratto quadro); può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto (ossia dello stesso contratto-quadro), ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di*

previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto ex 1418 c.c., (Cass. Civ., SS. UU., sent. n. 26724 del 2007; sent. N. 26725 del 2007).

La sanzione di nullità non è stata introdotta neanche del Decreto Legislativo n. 164 del 2007, che ha recepito la direttiva n. 2004/39/Ce e che non ha esteso l'esplicita previsione di nullità alla violazione delle regole di comportamento contrattuale e precontrattuale di cui all'art. 23.

Quindi, la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative.

Corollario di tale affermazione è che la violazione degli obblighi informativi consente la risoluzione del contratto quadro e in via riflessa la risoluzione dei vari contratti "a valle".

Sul piano giuridico, quindi, non è consentita la risoluzione del singolo ordine di acquisto per la violazione di un obbligo informativo che, con riguardo a tale negozio, è inerente alla fase delle trattative e ciò anche perché la fase adempitiva del contratto non può essere collocata (temporalmente e logicamente) in un momento anteriore alla stipulazione del contratto stesso, né può ipotizzarsi l'inadempimento (rappresentato dall'omissione informativa) di un'obbligazione che ancora non è sorta.

Nella fattispecie l'attore ha espressamente indicato che la sua domanda è volta ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento posto in essere dall'Istituto convenuto in relazione alle operazioni di cui al capo n. 2 dell'atto di citazione, ovvero l'acquisto di titoli obbligazionari effettuato il 15 maggio 2009, e quello effettuato il 21 dicembre 2009.

Di contro, l'esame dei fatti posti a fondamento della pretesa induce a ritenere che le condotte indicate e le norme asseritamente violate vadano collocate nella fase anteriore alla conclusione del contratto, in quella cioè in cui erano doverose, alla luce della normativa vigente, puntuali informazioni all'investitore allo scopo di consentirgli una scelta oculata, ponderata ed adeguatamente informata.

Ebbene, posto che presupposti e finalità delle azioni di responsabilità contrattuale e di responsabilità precontrattuale sono intrinsecamente differenti, basate su fatti e prospettazioni differenti e disciplinate anche da

differenti regole processuali, è precluso al Tribunale procedere ad una diversa qualificazione in diritto dei diversi fatti esposti, posto che tale attività condurrebbe persino ad un'alterazione delle regole di riparto dell'onere probatorio tra le parti.

Né la domanda potrebbe essere dal Giudice estesa al contratto-quadro senza che risulti violato il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.

Un'altra considerazione è necessario esporre.

Il rimedio della risoluzione del contratto-quadro richiede una valutazione della gravità dell'inadempimento che tenga conto dell'intero rapporto e sotto tale specifico profilo è possibile che la violazione degli obblighi informativi inerenti ad una singola operazione, considerati nel complessivo contesto in cui si collocano, assumano una rilevanza sufficiente a far ravvisare i presupposti della risoluzione.

Inoltre, anche laddove l'inadempimento dovesse essere comunque ritenuto "di non scarsa importanza", l'effetto della risoluzione del contratto-quadro si ripercuoterebbe su tutte le singole operazioni di acquisto dallo stesso scaturite, quindi, anche sugli investimenti che hanno avuto esiti favorevoli per gli investitori.

In altre parole, risolto il contratto d'intermediazione "a monte", tutte le operazioni d'investimento "a valle" verrebbero caducate e fra le parti sorgerebbero obblighi restitutori particolarmente gravosi. Non è detto che, in definitiva, l'investitore abbia effettivo interesse alla ceduazione dell'intero rapporto, essendo piuttosto sufficiente per recuperare il denaro investito azionare la responsabilità (precontrattuale) inerente alla singola operazione di investimento.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni la domanda di nullità dei contratti di acquisto di titoli obbligazionari effettuati il 15 maggio 2009 e il 21 dicembre 2009, anche sotto il profilo della sussistenza dell'errore essenziale, va rigettata.

E ciò senza prescindere dall'ulteriore considerazione che, anche per quanto appresso si dirà, nessun errore si è potuto verificare nel caso in esame, essendo stato l'attore, investitore esperto, debitamente informato dell'effettivo rischio legato agli investimenti.

Ciò posto e disattesa la dedotta nullità occorre verificare se la Banca convenuta abbia fornito la prova di aver adempiuto agli obblighi di informativa prescritti.

La normativa richiamata impone alla società di intermediazione di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (art. 21 TUF); di chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (c.d. obbligo di informazione passiva: know your customer); consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Dopo che il cliente ha dato l'ordine di acquisto, sorgono a carico della banca precisi obblighi informativi: la banca comunica al cliente il prezzo al quale è disposto ad acquistare o vendere ed esegue l'operazione contestualmente all'assenso dell'investitore (art. 32, comma quinto, reg. Consob); segnala il conflitto di interesse rispetto a specifici titoli ordinati dal cliente (art. 27 reg.); informa il cliente circa la natura, i rischi (comunicando anche il rating del titolo) e le implicazioni della specifica operazione di acquisto o del servizio richiesto (art. 28, comma secondo, reg.); gli segnala la inopportunità di effettuare le operazioni ordinate quando non adeguate (art. 29, comma terzo, reg.) nel qual caso potrà dare corso all'operazione solo previo assenso scritto del cliente.

Si tratta di una disciplina improntata alla tutela del contraente debole che impone, proprio in ragione della sperequata distribuzione tra le parti delle conoscenze circa la convenienza e l'utilità dell'operazione, una serie di adempimenti prodromici e successivi alla conclusione del contratto, idonei a porre il cliente in condizione di valutare nel suo complesso l'operazione economica.

In quest'ottica è previsto che l'onere della prova del corretto adempimento a tali obbligazioni grava sulla banca.

Ancora, in ordine al rilievo della violazione dell'obbligo dell'intermediario di informare il cliente circa l'aumento del livello di rischio dei titoli verificatosi in epoca successiva all'acquisto (e prima della dichiarazione di insolvenza dell'emittente) aderisce questo Giudice all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, secondo cui, quando non sia stato concluso fra intermediario e investitore un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale, gli obblighi informativi sulla natura e le caratteristiche dei titoli sussistono soltanto fino al momento dell'investimento (Trib. Torino 14.2.2012 e 22.12.2010; Trib. Arezzo

10.2.2009, Trib. Parma 9.1.2008, Trib. Milano 18.10.2006, Trib. Modena 20.1.2006, Trib. Catania 22.11.2005).

Dunque, l'intermediario non è tenuto a informare l'investitore della perdita di valore o dell'aumento di rischiosità dei titoli verificatisi in data successiva all'acquisto.

L'art. 28 reg. n. 11522 del 1998, nella parte in cui finalizza le informazioni alle scelte di investimento "o disinvestimento", non può indurre una diversa conclusione, poiché deve essere correttamente interpretato nel senso che l'intermediario è tenuto a fornire le informazioni sull'andamento degli strumenti finanziari qualora l'investitore gli abbia manifestato l'intenzione (autonomamente maturata) di disinvestire (c.d. consulenza incidentale).

A supporto di questa conclusione non può non considerarsi che l'interpretazione contraria dell'art. 28 reg. n. 11522 del 1998 finirebbe col porre a carico dell'intermediario un obbligo informativo particolarmente ampio e gravoso e dai confini oggettivamente incerti.

Egli sarebbe infatti tenuto, al di fuori di ogni rapporto di consulenza o gestione patrimoniale, a monitorare costantemente l'andamento dei singoli investimenti di tutti i suoi clienti e a comunicare loro ogni "modifica rilevante" delle informazioni a suo tempo fornite su ogni singolo strumento finanziario negoziato. Inoltre lo stesso concetto di "modifica rilevante", ove non ancorato a parametri specifici (per esempio variazione del rating), che non si rinvengono nel testo regolamentare, finisce per essere opinabile e rimessa all'apprezzamento soggettivo dell'intermediario (o, in caso di contenzioso, del giudice e del suo consulente).

Sull'assolvimento degli adempimenti di informativa passiva da parte della Banca convenuta, osserva il Decidente che è emerso che l'attore, contestualmente alla stipula del contratto quadro del 29 aprile 1992, ebbe a firmare anche l'informativa ex decreto legislativo n. 28 del 2010 e che lo stesso, sbarrando l'apposita casella, aveva rifiutato di fornire alla Banca le informazioni richieste circa la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, l'esperienza in materia di investimenti finanziari e la propensione al rischio.

E tuttavia in ordine al rifiuto del cliente a fornire informazioni circa il proprio profilo, va osservato che tale circostanza non vale ad esonerare l'intermediario dall'obbligazione di parametrare l'investimento al profilo

del cliente "aliunde" acquisito, sulla base del comportamento in precedenza tenuto dall'investitore.

Nel caso di specie, dai documenti depositati si evince che al maggio 1999 il deposito titoli intestato all'attore aveva una valorizzazione di oltre 300.000,00 (339.312,18) e che lo stesso aveva effettuato investimenti anche in obbligazioni Abbey, obbligazioni IFC, oltre ad investimenti azionari, quali Telecom, Olivetti, Ina s.p.a, Finmeccanica, così manifestando una propensione ad una rischiosità alta e non inferiore a quella manifestata con gli acquisti eseguiti il 18 maggio 1999 e il 10 dicembre 1999.

Inoltre, valutata la situazione di investimenti complessiva riferibile all'Azzaretto, deve rilevarsi che l'operazione di investimento in bond Argentina di euro 51.000,00 corrispondeva al valore complessivo del portafoglio del 10,88%.

Ed ancora, alla data del 10 dicembre 1999, l'operazione di investimento in bond Argentina di euro 36.000,00 rappresentava il 7,6 % del valore complessivo del portafoglio, per una percentuale complessiva dei due investimenti pari al 18,5% .

L'operazione compiuta dalla banca non può quindi dirsi inadeguata al profilo dell'investitore, tenuto conto proprio della natura degli investimenti in precedenza effettuati, degli importi investiti, e della frequenza degli stessi, compiuti a brevissima distanza l'uno dall'altro.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice risulta quindi che lo stesso era abituato ad investire in prodotti finanziari, anche di natura speculativa, investendo e disinvestendo velocemente somme considerevoli.

Va, quindi, affermato che i singoli ordini di acquisto erano riferiti a titoli che non si ponevano come inadeguati al profilo del cliente.

Circa la natura dei titoli deve poi evidenziarsi che gli stessi al momento della ricezione dei singoli ordini di acquisto, pur se emessi da Paese emergente, non presentavano un serio e concreto rischio di default, emerso soltanto, contrariamente a quanto affermato dall'attore, nei primi mesi dell'anno 2001.

Ed invero, anche dalla stessa documentazione prodotta dall'attore emerge che il debito cartolarizzato ha avuto un flusso netto annuo negativo a partire dagli anni 2002 e 2003.

Inoltre, l'avvenuto peggioramento del rating e della difficile liquidabilità dei titoli ne comportava la loro destinazione ad investitori professionali e speculativi, come può ritenersi l'attore.

Anche nella relazione prodotta dall'attore sull'audizione informale della Consob del 27 aprile 2004, in atti, si legge che le agenzie interessate avevano declassato il rating della Repubblica argentina nei primi mesi del 2001, collocandola in una categoria inferiore della categoria speculativa rispetto a quella nella quale era collocato in precedenza e che tale declassamento era stato preceduto da un primo peggioramento nell'ottobre 2000 dal primo al secondo livello della categoria speculativa.

Ancora, come affermato dalla Banca convenuta, dall'allegato 4 alla richiamata audizione emerge che i rating assegnati alle obbligazioni sono quelli che indicano prospettive stabili e che anche l'agenzia Standard and Poor's aveva modificato le prospettive da negative a stabili.

Dal bollettino settimanale del 9 agosto 1999, l'unico antecedente ai due ordini di acquisto per cui è causa, inoltre, emerge l'avvenuto nulla osta al prospetto della Repubblica Argentina, pur con le debite avvertenze riguardanti il merito di credito.

Pertanto mai prima si era verificato nella storia il default di un titolo emesso da un Paese sovrano, con la conseguenza che tale rischio, specialmente sino al dicembre 2000, doveva considerarsi tutt'altro che concreto.

Inoltre, circostanza molto rilevante, a parere di questo Decidente, è che l'Azzaretto aveva percepito in data 26 maggio 2000, 7 dicembre 2000, 26 maggio 2001 e 7 dicembre 2001 (quando lo stesso asserisce che i titoli erano già altamente rischiosi) cedole per complessivi euro 14.282,74.

E ciò senza prescindere dalla circostanza, pure affermata dalla Banca convenuta e non contestata, che l'acquisto dei titoli in questione è avvenuto nell'ambito di un rapporto di "Deposito Titoli in Amministrazione" e non già in esecuzione di un "Mandato di gestione patrimoniale" e, quindi, in conseguenza di ordini specifici impartiti dall'attore.

In relazione all'informativa impartita al cliente, il teste Abbate Daniela Anna Maria, dipendente della Banca convenuta, ha riferito che ha riferito che proponeva i Bond Argentina quando il cliente voleva il più alto rendimento e che rappresentava ai clienti che più altro era il rendimento, maggiore sarebbe stato il rischio connesso all'investimento.

Ed ancora il teste Iacomelli Pietro, pure dipendente del Credito Emiliano s.p.a., ha riferito di occuparsi di clienti privati con patrimonio superiore ai 500.000,00 euro e di avere seguito l'Azzaretto dal 2005 al 2008, circostanza che rileva la qualità di investitore esperto dell'attore.

Lo stesso Azzaretto, in sede di interrogatorio formale, ha riconosciuto la sua firma apposta al documento n. 5 del 23 marzo 1998, di avere acquistato in passato titoli azionari "Enel", ha riconosciuto alcuni dei titoli acquistati dal 1999 al 2007 documento n. 10, ha riferito di avere firmato l'ordine di acquisto dei titoli obbligazionari "Argentina 9%" il 26 maggio 2009,

Ha, infine, affermato di avere riferito di essere insoddisfatto dei rendimenti assicurati dagli investimenti finanziari in titoli di Stato, di avere un patrimonio di circa 350.000,00 e, circostanza questa assai rilevante, di avere ricevuto, a fronte dell'investimento nei titoli Argentina, cedole per euro 8.005,40 il 26 maggio 2000 e il 26 maggio 2001 e di euro 6.277,34 il 7 dicembre 2000 e il 7 dicembre 2001, con ciò rilevando la positività di analoghi investimenti effettuati.

Poiché risulta che la Banca convenuta ha partecipato all'Azzaretto gli aspetti essenziali delle obbligazioni acquistate, deve ritenersi che la stessa non ha violato gli obblighi di cui all'art. 21 del T.U.F.

Parte attrice ha inoltre dedotto che gli acquisti sarebbero stati compiuti in conflitto d'interesse.

Deve, innanzi tutto, osservarsi, che parte attrice non ha dedotto sotto quale specifica modalità si sarebbe perfezionata la presunta ipotesi di conflitto d'interesse, limitandosi ad affermare che l'acquisto è stato compiuto in contropartita diretta.

E ciò era tanto più necessario, quanto più la Banca convenuta ha dedotto di avere istituito un sistema di scambi organizzato (cosiddetto paniere) e che la stessa non aveva la disponibilità dei titoli richiesti dall'attore, dei quali aveva dovuto approvvigionarsi da terzi, sicché la vendita di detti titoli non comportava per la Banca alcun particolare vantaggio, né erano previste, in relazione alla gestione del rapporto di "deposito titoli in amministrazione" commissioni di "performance".

E tuttavia, pur volendo ritenere sussistente la dedotta situazione di conflitto, perché tale situazione espliciti effetti in termini di responsabilità risarcitoria, è necessario che il cliente fornisca la prova, che, se adeguatamente informato circa la sussistenza del conflitto, l'investitore



it

non avrebbe acquistato il titolo, ed ancora, la prova del nesso eziologico tra il danno patito e la condizione non manifestata dalla banca.

Nel caso di specie manca la prova, che compete al cliente, non operando nella specie l'inversione dell'onere della prova, che se conosciuta la situazione di conflitto, il cliente non avrebbe dato l'ordine di acquisto (Tribunale di Milano 20 novembre 2007).

In particolare è emerso che l'attore stesso ha domandato di acquistare i titoli per cui è causa, e che ha continuato ad acquistarli all'esito della buona riuscita del primo investimento.

Conseguentemente difetta la prova, anche in via presuntiva, che il cliente non avrebbe acquistato il titolo, se consapevole della situazione di conflitto d'interessi.

E tuttavia, in merito, un'ultima osservazione va evidenziata

Va, infatti, rilevato che l'orientamento espresso anche di recente delle giurisprudenza di legittimità secondo cui *"la negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, essendo essa una delle modalità con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente"*. (Cass. Civ. sent. n. 28432 del 2011).

Ne deriva che l'esecuzione dell'ordine in conto proprio non comporta, di per sé sola, l'annullabilità dell'atto ai sensi degli artt. 1394 o 1395 cod. civ. Ne consegue l'infondatezza della domanda anche sotto il profilo del conflitto di interessi.


Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbite, rigetta le domande attrici.

Condanna Azzaretto Vincenzo al pagamento, in favore del Credito Emiliano s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali, che liquida, giusta D.M. n. 140 del 2012, in euro 3.750,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Trapani, il 3 aprile 2013.



Il Giudice
Lunella Caradonna

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Anna Rosa Carrillo



IL CASO.it